

CAMERA DEI DEPUTATI N. 176

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, COLASANTO, CASATI, CALVI,
PAVAN, AZIMONTI, COLLEONI**

Presentata il 30 luglio 1958

Promozione alla terza qualifica delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario per gli impiegati dei ruoli aggiunti e ordinari

ONOREVOLI COLLEGHI! — I ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e confermati con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, comprendono, come è noto, soltanto le prime due qualifiche di ogni carriera.

Con l'articolo 348 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, si consente, invero, agli impiegati dei ruoli aggiunti la partecipazione agli esami per la promozione alle qualifiche intermedie dei ruoli ordinari del nuovo ordinamento (concorso per merito distinto ed esame di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario; concorso per esami per le nomine alla qualifica di vice direttore nelle carriere speciali e per la promozione alla qualifica di primo archivist). Ma tale possibilità rimarrà puramente teorica, poiché, data l'attuale ristrettezza degli organici in quasi tutte le amministrazioni statali, i limitatissimi posti disponibili verranno conquistati, per la massima parte se non esclusivamente, da impiegati di ruolo, molto più giovani di età e di studi.

Non si può, d'altra parte, sottacere l'incongruenza che agli impiegati dei ruoli aggiunti sia stata negata la terza qualifica,

sicché la promozione per esame alle qualifiche intermedie sopra citate dovrebbe avvenire senza passare per la terza qualifica (consigliere di prima classe, segretario, archivist), alla quale, peraltro, sono attribuite funzioni identiche a quelle delle prime due.

Con la presente proposta di legge si mira ad ovviare agli accennati inconvenienti, consentendo agli impiegati dei ruoli aggiunti il collocamento nella terza qualifica della rispettiva carriera con le stesse modalità stabilite per il personale dei ruoli ordinari (scrutinio per merito comparativo o per merito assoluto), ma richiedendo un periodo di servizio effettivo nella seconda qualifica, superiore di un anno a quello fissato per il personale dei ruoli ordinari della corrispondente carriera.

Anche in dipendenza della maggiore anzianità di servizio richiesta, la promozione alla terza qualifica non comporterà un onere immediato e notevole per l'erario.

Consentendo l'accesso alla terza qualifica di ciascuna carriera al personale dei ruoli aggiunti, si è ritenuto necessario evitare nel contempo che abbiano eventualmente a determinarsi posizioni di sfavore per il personale dei ruoli ordinari, per il quale pertanto è prevista, nell'articolo 2 la promozione in soprannumero alla terza qualifica di ciascuna carriera, quando abbia maturato la maggiore

anzianità di servizio effettivo richiesta per il personale dei ruoli aggiunti e a condizione naturalmente che la qualifica superiore non fosse stata precedentemente attribuita per mancanza di posti in organico.

Senza turbamento dei ruoli ordinari e dei principi dell'ordinamento gerarchico, in armonia anzi con il criterio fondamentale della corrispondenza delle qualifiche alle funzioni svolte, si ritiene urgente risolvere la grave situazione morale ed economica del perso-

nale dei ruoli aggiunti, che a servizio dello Stato assolve le stesse funzioni del personale dei ruoli ordinari delle corrispondenti carriere.

Per i motivi brevemente esposti siamo certi che il Parlamento approverà sollecitamente la presente proposta di legge.

L'onere derivante dal provvedimento proposto trova certamente margine nei normali stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, comprendono anche le qualifiche di consigliere di 1^a classe, di segretario, di archivista, di usciere capo e agente tecnico capo, o qualifiche equiparate, rispettivamente per le carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.

Il collocamento nelle qualifiche di cui al precedente comma avviene:

a) mediante scrutinio per merito comparativo e al compimento di anni 4 di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di 2^a classe e di segretario aggiunto, rispettivamente per le carriere direttive e di concetto;

b) mediante scrutinio per merito comparativo e al compimento di anni 6 di effettivo servizio nella qualifica di applicato per le carriere esecutive;

c) mediante scrutinio per merito assoluto e al compimento di anni 2 di effettivo servizio nella qualifica di usciere e di anni 10 nella qualifica di agente tecnico, per le carriere del personale ausiliario.

ART. 2.

Agli impiegati dei ruoli ordinari che non siano stati promossi alle qualifiche di consigliere di 1^a classe, di segretario, di archivista, di usciere capo e agente tecnico capo, o qualifiche equiparate, delle rispettive carriere per mancanza di posti nel rispettivo ruolo, può essere conferita la promozione alle qualifiche medesime in soprannumero, quando abbiano compiuto nelle qualifiche immediatamente inferiori gli anni di effettivo servizio indicati

nel secondo comma del precedente articolo 1 per le corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli aggiunti.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della legge medesima si provvede con gli stanziamenti relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio degli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo per gli esercizi 1958-59 e successivi.

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1958.